

LA MATERNITÀ E LA PATERNITÀ DEL DATO ARCHEOLOGICO. L'ESEMPIO DEL MOD (MAPPA OPEN DATA)

1. C'ERA UNA VOLTA...

In questi anni (2012-2016), assieme a Francesca Anichini, abbiamo più volte scritto di open data in archeologia sia da un punto di vista legale (ANICHINI *et al.* 2013, 2016), sia come battaglia culturale verso l'accessibilità e il cambiamento nella pratica archeologica (ANICHINI, GATTIGLIA 2014, 2015, 2015a), sia da un punto di vista tecnico (ANICHINI, GATTIGLIA 2015b). Sebbene tutto sia cominciato teoricamente nel 2009 (GATTIGLIA 2009), fu a giugno 2012, con la nascita del MOD (il repository Mappa Open Data) che i dati archeologici aperti in Italia diventarono reali. Alla presentazione, affrontammo la questione della cosiddetta proprietà intellettuale dei dati archeologici. Decidemmo di parlare di maternità intellettuale (ANICHINI, GATTIGLIA 2012). Fu una voluta provocazione: scardinare un sistema "maschilista", proprietario, per adottarne uno aperto.

Abolire la proprietà intellettuale, spesso mascherata dietro il concetto di paternità intellettuale, per puntare sulla certezza della madre affinché l'autore dei dati fosse sempre certo, tutelato e valorizzato all'interno del sistema di corrette citazioni proprio della ricerca scientifica. Non essendo dei giuristi, per addentrarci nella complessa materia legale ci affidammo ad un avvocato, Marco Ciurcina, che stilò un parere legale (CIURCINA 2013) nel quale venne evidenziato come a chi produce dati archeologici debba essere riconosciuto il diritto d'autore. Questo articolo riprende in sintesi quanto già pubblicato, ampliandolo alla luce delle ultime novità e aggiungendo qualche considerazione conclusiva.

2. ...IN UNA SELVA OSCURA...

Negli ultimi anni sono state adottate diverse modifiche normative volte a favorire la diffusione al pubblico dei dati della pubblica amministrazione. Il D.Lgs. 32/2010, che recepisce la Direttiva UE 2007/2/CE, «stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione (...) dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente» (art. 1, c. 2), si applica ai dati territoriali detenuti, prodotti, ricevuti gestiti o aggiornati da un'autorità pubblica (art. 1, c. 3, b) e prevede l'accessibilità ai dati da parte del pubblico, in modo gratuito per la visualizzazione e navigazione, e l'eventuale pagamento per il download (art. 9).

La Legge 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese” che ha modificato gli artt. 52 e 68 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), stabilisce (art. 9) che le pubbliche amministrazioni pubblichino nel proprio sito web il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso, i regolamenti che disciplinano l’accesso telematico a questi e il loro riutilizzo, stabilendo che dati e documenti pubblicati online senza una esplicita licenza d’uso siano da intendersi come dati aperti (open by default). Inoltre, il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle amministrazioni” definisce che l’obbligo previsto in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporti «il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione» e che «la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita» (art. 5, c. 1) e al c. 3 che «l’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente». Il D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 ai sensi dell’art. 7 della Legge 124/2015, introduce l’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consentendo a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

All’interno di questo quadro normativo improntato all’apertura e all’accessibilità dei dati, sembra ormai sul viale del tramonto la prassi contrapposta della “Riserva di pubblicazione” (C.M. Pubblica Istruzione 90/1954), che dispone che «Ragioni di utilità scientifica e di prestigio nazionale impongono la sollecita pubblicazione di scavi e ritrovamenti da parte dei funzionari competenti (...) in nessun caso la comunicazione dei reperti dovrà tardare oltre il limite massimo di dieci anni dallo scavo o dalla scoperta», poi ridotti a 5 dalla C.M. Pubblica Istruzione 246/1972. Tanto è vero che a partire dal 2012, alcune circolari della Direzione Generale Archeologia del MiBACT (10/2012 e 15/2013) sono andate in questa direzione.

La prima permette il rapido rilascio delle informazioni fondamentali (senza specificare di cosa si tratti) di un intervento archeologico, l’accesso agli archivi delle Soprintendenze e il riuso gratuito dei dati per la redazione delle VIARCH; la seconda obbliga le pubbliche amministrazioni a rendere disponibili le liste di dati aperti. Non è facile sapere quanto di questo sia stato effettivamente raggiunto; nel frattempo, però, la Direzione Archeologia non esiste più, sostituita dall’Istituto Centrale per l’Archeologia (ICA), che si pone tra i suoi obiettivi «la ricognizione e la pubblicazione online degli archivi di dati archeologici anche in formato di open data, procedendo al recupero sistematico

della documentazione pregressa, anche in vista di un sistema unico nazionale di messa in rete dei risultati dell'archeologia preventiva, definendo in parallelo i termini dei diritti di pubblicazione» (http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/142/missione). Contemporaneamente, il MiBACT ha iniziato a pubblicare parte dei suoi dataset come open data, attraverso l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (<http://www.catalogo.beniculturali.it/opendata/>), e come linked open data (LOD) attraverso la piattaforma <http://dati.beniculturali.it/>.

3. ...UNA GIOVANE EROINA...

La diga, quindi, è crollata, ma è bene ricordare che i dati archeologici hanno sempre un genitore e che l'archeologia è sempre un lavoro di ricerca, che sistemare i dati per esporli in rete è un lavoro di curatela lungo e faticoso e che, di conseguenza, la pubblicazione dei dati deve valere come una qualsiasi pubblicazione scientifica, con una propria metrica e un adeguato processo di valutazione. È per questo che il MOD, nel capire come aprire i dati relativi agli interventi archeologici (letteratura grigia, documentazione compilativa, grafica e fotografica) è partito dall'idea della loro maternità: da chi potesse essere considerato autore/autrice dei dati. Il percorso (CIURCINA 2013; ANICHINI *et al.* 2013) è cominciato dall'analisi della Legge 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (LdA) che tutela le «opere dell'ingegno di carattere creativo» (art. 1) comprese quelle scientifiche (art. 2) riservando all'autore, tra l'altro, il diritto esclusivo di autorizzarne la riproduzione (art. 13) e la diffusione via Internet (art. 17).

Se incerta è l'individuazione di un confine netto tra opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore e opera dell'ingegno che non lo è, tuttavia, risulta difficile escludere con certezza che le relazioni preliminari e i report costituiscono, almeno a volte, «opere dell'ingegno di carattere creativo» tutelate ai sensi della LdA. L'individuazione dell'autore, cioè del creatore dell'opera, si realizza valutando chi sia il soggetto che ha portato ad esistenza con il proprio lavoro intellettuale la specifica opera (art. 6). In quest'ottica, il Direttore Scientifico, dove non svolga un ruolo di organizzatore o direttore nella realizzazione degli elaborati, non dovrebbe esserne considerato autore, anche a ritenere che l'insieme degli elaborati che vengono prodotti in relazione ad uno specifico intervento archeologico costituisca un'opera collettiva (art. 7):

Si dà atto che ai sensi dell'art. 88, c.1, del Codice dei beni culturali «Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'art. 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero», ma è difficile argomentare con certezza che da questa norma discenda un ruolo autoriale del Direttore Scientifico rispetto agli elaborati prodotti in esito all'intervento di indagine archeologica, specialmente considerando che generalmente questi sono realizzati da soggetti incaricati e pagati

dal committente (il che porta ad escludere anche che si applichi il disposto dell'art. 11, c. 1 ai sensi del quale «Alle amministrazioni dello Stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese»).

La documentazione compilativa – in pratica schede che vengono compilate inserendo dati e informazioni (escluse dall'ambito di tutela del diritto d'autore) e, a volte, elaborazioni interpretative di dati e informazioni – rientra nell'ambito delle banche dati. L'art. 2 n. 9 della LdA ricomprende le banche di dati che hanno carattere creativo tra le opere da essa tutelate; se le banche dati non hanno carattere creativo, sono tutelate con un diritto *sui generis* (art. 102-bis) a favore di «chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro». Quindi, sotto certe condizioni, anche al costituente di banche di dati che non costituiscono opera dell'ingegno di carattere creativo spetta un diritto di durata limitata (15 anni) in base al quale lo stesso costituente ha il diritto esclusivo di autorizzare operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca di dati. In via generale è quindi difficile escludere sempre e con certezza che costituisca il risultato d'un investimento “rilevante” e che la documentazione compilativa o le informazioni in essa contenute che consistono in una “elaborazione interpretativa” di dati e di informazioni siano, almeno a volte, tutelate ai sensi della LdA.

Per quanto riguarda la documentazione grafica è, altresì, difficile escludere con certezza e in ogni caso che possano costituire opere d'ingegno disegni d'arte, disegni dell'architettura (rispettivamente tutelati dall'art. 2 nn. 4 e 5) e/o carte geografiche (tutelate dal diritto d'autore secondo la giurisprudenza e la dottrina)¹. Per quanto riguarda le fotografie relative all'intervento archeologico, l'art. 2 n. 7 della LdA ricomprende tra le opere dell'ingegno di carattere creativo le fotografie. Queste, se anche non hanno carattere creativo (e quindi non sono tutelate dal diritto d'autore), possono essere tutelate con il diritto connesso previsto al Titolo II (Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore), Capo V (Diritti relativi alle fotografie) della LdA (artt. 87-92).

In sintesi, in modo cautelativo, riteniamo giusto considerare l'autrice/ autore della documentazione archeologica (letteratura grigia, documentazione compilativa, grafica e fotografica, etc.) come il titolare dei diritti d'autore; è, infatti, difficile escludere con certezza che tali elaborati siano, almeno a volte, tutelati ai sensi della LdA, salvo che si configuri il trasferimento di tali diritti a terzi in forza di legge o di contratto. Pertanto, è opportuno acquisire licenza

¹ Vedi Trib. Monza ord. 15-5-2000, «AIDA», 01, 765; Trib. Milano 4-7-1955, «Giurisprudenza Italiana» 55, I, 721; Pret. Reggio Emilia 17-8-1995, «AIDA», 96, 403.

dall'autore per procedere alla loro riproduzione e diffusione. Chi vuole pubblicare i dati sul MOD, infatti, deve sottoscrivere una liberatoria con la quale autorizza la loro diffusione attraverso il MOD e il loro uso e riuso (secondo i termini di licenza indicati), pur conservando in capo all'autore la titolarità dei diritti sugli elaborati.

Una volta definito a chi attribuire la maternità del dato, esistono altri ostacoli alla pubblicazione dei dati archeologici come open data? Potrebbero essere presenti dati che si riferiscono a persone fisiche e che quindi sono dati personali, come definiti nell'art. 4, c.1, lett. b del Codice Privacy (CP). Il gestore del MOD (Università di Pisa), nella misura in cui tratta dati personali, è soggetto agli obblighi di cui al CP. In sintesi, il CP limita la possibilità che il gestore tratti dati personali al fine di diffonderli attraverso il MOD. I dati degli autori degli elaborati sono acquisiti sulla base di richiesta di diffusione dei dati attraverso il portale. Inoltre, si richiede agli stessi autori di farsi carico di acquisire richiesta di diffusione dei dati da parte di terzi i cui dati siano eventualmente presenti negli elaborati o, in alternativa, di oscurare tali dati personali. Agli stessi autori viene anche fornita un'informativa sul trattamento dei loro dati.

Alcuni dei diritti esclusivi conferiti dal Codice della Proprietà Industriale (CPI) possono, astrattamente, interferire con la diffusione di informazioni via Internet, in particolare il diritto su marchi e il diritto sulle informazioni segrete. La natura non commerciale del servizio erogato con il MOD porta ad escludere l'applicazione delle norme a tutela dei marchi. Pertanto, fatto salvo il caso in cui sussistano obblighi di riservatezza rispetto agli elaborati, non pare ragionevole assumere che la diffusione degli elaborati attraverso il MOD violi le norme previste dal CPI.

In definitiva, gli elaborati sono acquisiti dagli autori con licenza che ne autorizza l'uso nel quadro del MOD e secondo i termini della licenza Creative Commons Attribuzione Condividi allo stesso modo (CC-BY-SA) o, a scelta dell'autore, secondo i termini della licenza Creative Commons Attribuzione (CC-BY). Le licenze si configurano come licenze aperte e consentono un riutilizzo anche commerciale, a condizione che ne sia citata la fonte e sia menzionato l'autore.

A questa scelta devono necessariamente fare eccezione le immagini, le quali sono normate dal Codice dei Beni Culturali che riserva il diritto di riproduzione dei Beni Culturali (già previsto dall'art. 4, c.1 Legge 4/1993, cd. Legge Ronchey) con eccezioni date dall'ArtBonus D.Lgs. 83/2014, modifica del c. 3 art. 108 e aggiunta c. 3bis, che sancisce come nessun canone sia dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto (art. 108, c. 3) e come siano libere la riproduzione dei beni culturali (in prima battuta vennero esclusi i

beni bibliografici e archivistici, poi introdotti) e la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte (a scopo di lucro, neanche indiretto) svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale (art. 108, c. 3bis). Le fotografie, quindi, possono essere pubblicate, ma solo adottando una licenza CC-BY-NC-SA (non proprio open, ma per ora ci accontentiamo).

4. E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI?

Aprire i dati è possibile senza problemi, ma soprattutto è necessario, sia per far crescere l'archeologia italiana, sia per un semplice principio metodologico: non può bastare pubblicare sintesi interpretate senza dare la possibilità di verificare le basi su cui tali sintesi sono state create. Il lavoro fatto dal gruppo di ricerca di Massaciucoli romana (ANICHINI 2012) è esemplare da questo punto di vista: la pubblicazione a stampa (e open access) della campagna archeologica è stata affiancata dalla pubblicazione integrale, come open data, della documentazione prodotta. Questo tipo di approccio dovrebbe diventare uno standard attraverso data journal come «The Journal of Open Archaeology Data» o volumi come i Data Book editi dal Laboratorio MAPPA (ANICHINI *et al.* 2015; ANICHINI, GUALANDI 2017).

Date queste premesse, le principali linee di sviluppo che intravediamo sono:

- produrre innovazione nel processo di acquisizione del dato archeologico: il dato deve essere prodotto in modo tale da poter essere pubblicato come dato aperto e quindi machine readable e interoperabile, producendo una ottimizzazione delle stesse procedure di acquisizione dei dati e, sul lungo periodo, una standardizzazione di fatto;
- allargare la platea dei produttori di dati: alcuni dati semplici possono essere generati dagli utenti, come la geolocalizzazione di un monumento, di un'area archeologica, etc., per creare senso di appartenenza nei confronti dei beni culturali, controllo del territorio e un quadro conoscitivo di base alla portata di tutti, a cui gli specialisti possono agganciare contenuti più approfonditi;
- condurre consapevolmente l'archeologia nel territorio dei Big Data, nell'ambito della ricerca data-driven basata sulle correlazioni e non sulla casualità;
- raccontare storie sempre più ampie e complesse, con un numero sempre maggiore di livelli, da quello scientifico a quello divulgativo, attraverso una esplicitazione “narrativa” del metodo stratigrafico.

Per innestare questo processo è però necessario creare una cultura, iniziare a insegnare agli archeologi cosa sono i dati archeologici aperti, a cosa

servono, come si possono utilizzare, per farne crescere dal basso la domanda. È per questo che il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa (attraverso il MAPPA Lab – Metodologie digitali APPLICATE all'Archeologia) ha un corso di Archeologia Digitale (intesa come Data Archaeology) all'interno della Laurea Magistrale in Archeologia, una Summer School in Data-driven Archaeology e gestisce la Open School of Archaeological Data. Tutte queste proposte vanno nella direzione di una formazione aperta dedicata all'acquisizione di conoscenze e tecniche di data-archaeology, per formare gli archeologi presenti e futuri a lavorare con i dati, maneggiarli, produrne visualizzazioni, in modo da capirne le potenzialità e incoraggiarne l'utilizzo per ampliare le proprie prospettive di ricerca e di lavoro.

Aprire, condividere, riutilizzare sono oggi missioni (ancora) pionieristiche per l'archeologia italiana.

GABRIELE GATTIGLIA

Università di Pisa

MAPPA Lab

gabriele.gattiglia@for.unipi.it

BIBLIOGRAFIA

- ANICHINI F. 2012, *Massaciuccoli romana. La campagna di scavo 2011-2012. I dati della ricerca*, Roma, Edizioni Nuova Cultura.
- ANICHINI F., CIURCINA M., NOTI V. 2013, *Il MOD: l'archivio Open Data dell'archeologia italiana*, in F. ANICHINI, N. DUBBINI, F. FABIANI, G. GATTIGLIA, M.L. GUALANDI, MAPPA. *Metodologie applicate alla predittività del potenziale archeologico*, 2, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 133-160.
- ANICHINI F., FABIANI F., CIURCINA M.L., GATTIGLIA G., GUALANDI M.L. 2016, *Tra diritti e doveri. L'Open Data nell'archeologia italiana*, in F. STANCO, G. GALLO (eds.), *ArcheoFOSS. Free, Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica. Atti del VII Workshop (Catania 2013)*, Oxford, Archaeopress, 128-134.
- ANICHINI F., GATTIGLIA G. 2012, *#MappaOpenData. From web to society. Archaeological open data testing (Opening the past. Archaeological open data)*, in M.L. GUALANDI (ed.), *MapPapers 2*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 51-56.
- ANICHINI F., GATTIGLIA G. 2014, *Verso un'archeologia 2.0*, «Scienza & Società», 17-18, 103-114.
- ANICHINI F., GATTIGLIA G. 2015, *Verso la rivoluzione. Dall'open access all'open data: la pubblicazione aperta in archeologia*, «Post Classical Archaeology», 5, 298-326.
- ANICHINI F., GATTIGLIA G. 2015a, *Sexy Data: come innamorarsi dei dati aperti*, in C. DAL MASO, F. RIPANTI (eds.), *Archeostorie*, Milano, Cisalpino, 97-103.
- ANICHINI F., GATTIGLIA G. 2015b, *MAPPA open data metadata. The importance of archaeological background*, in F. GILIGNY, F. DJINDJIAN, L. COSTA, P. MOSCATI, S. ROBERT (eds.), *CAA 2014 21st Century Archaeology, Concepts, Methods and Tools. Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (Paris 2014)*, Oxford, Archaeopress, 361-364.
- ANICHINI F., GATTIGLIA G., GUALANDI M.L. (eds.) 2015, *Mappa. Data Book 1*, Roma, Edizioni Nuova Cultura.
- ANICHINI F., GUALANDI M.L. (eds.) 2016, *Mappa. Data Book 2*, Roma, Edizioni Nuova Cultura.

- CIURCINA M. 2013, *Parere legale sul portale Mappa Open Data*, in F. ANICHINI, M. BINI, N. DUBBINI, F. FABIANI, G. GATTIGLIA, F. GHIZZANI MARCÌA, M.L. GUALANDI (eds.), *MapPapers 4*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 87-106.
- GATTIGLIA G. 2009, *Open digital archives in archaeology a good practice*, in P. CIGNONI, S. PALOMBINI, S. PESCARIN (eds.), *ArcheoFOSS. Open Source, Free Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica. Atti del IV Workshop (Roma 2009)*, «Archeologia e Calcolatori», Suppl. 2, 49-63.

ABSTRACT

Intellectual property is generally regarded in human sciences as the right by whoever has produced data to become the owner of them and use them exclusively for years, sometimes for decades (at times dispersing them without permitting anyone else to view them). This practice is based on an incorrect interpretation of the principle of intellectual property, which must not be confused with intellectual “maternity” (a term coined to indicate intellectual authorship), which instead must be protected and exploited more effectively and to a greater extent than today, using a system of accurate references, as scientific research is well aware of. The term maternity was chosen because just as “...the mother is always certain”, the same may be said for the individual generating and producing the archaeological raw data. In order to determine the “mother” of archaeological data, the research group of MAPPA Lab (University of Pisa) evaluated archaeological documentation in the light of Law 633/41 (Law on copyright and other related rights), articles 106 et seq. of the D.Lgs. 42/2004 (Code of Cultural Heritage and Landscape), D.Lgs. 196/2003 (Privacy Code) and D.Lgs. 30/2005 (Industrial Property Code), and of their more recent modifications.